

## **D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Art. 8).**

### **Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.**

#### **Art. 8** *Ulteriori tributi regionali*

1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'[articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#), all'[articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), agli [articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), all'[articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), all'[articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970](#), all'[articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970](#), agli [articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342](#).

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

[4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'[articolo 2](#), in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa. <sup>(13)</sup> ]

5. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4](#), spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

(13) Comma abrogato dall'*art. 30, comma 3, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*. Per l'abrogazione dell'art. 30, comma 3, che ha abrogato il presente comma, vedi l' *art. 16-bis, comma 2, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, come sostituito dall' *art. 1, comma 301, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.